

BORSA DI RICERCA

1. *Informazioni generali*

a) FINALITA'

La Borsa di ricerca è finalizzata alla sola formazione del borsista; non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli dell'Università.

b) FINANZIAMENTO

Le Borse di ricerca sono finanziate **esclusivamente utilizzando finanziamenti esterni** (acquisiti anche da progetti di ricerca italiani ed europei e da convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, comprese le convenzioni per attività in conto terzi, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca.)

NB: Le somme previste in convenzione devono coprire l'intera durata della Borsa, **inclusi gli eventuali rinnovi**.

c) REQUISITI

Essere in possesso del titolo di **laurea** (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), **laurea specialistica-magistrale** (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni) o **titoli comparabili conseguiti all'estero**.

NB: ciascun bando può prevedere **requisiti di ammissione aggiuntivi**.

d) DURATA

La Borsa di ricerca ha una durata compresa **tra due e ventiquattro mesi**.

e) RINNOVO

Qualora espressamente previsto dalla convenzione, la Borsa di ricerca **può essere rinnovata per un periodo complessivamente non superiore a quello della prima assegnazione**, previo parere motivato del Responsabile scientifico.

f) IMPORTO E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

Le Borse di ricerca sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

Le Borse di ricerca vengono erogate in **rate mensili posticipate**.

g) INCOMPATIBILITÀ

La **Borsa di ricerca è incompatibile**:

- 1) con Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della Borsa;
 - 2) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con Borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
 - 3) con assegni di ricerca;
 - 4) con rapporti di lavoro subordinato;
 - 5) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto al punto 6.
- La frequenza ad un corso di master o ad un corso di alta formazione può essere autorizzata dal Responsabile scientifico, in presenza di motivate esigenze.

6) I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:

- a)** tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
- b)** non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
- c)** non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

2. Modalità richiesta

La **richiesta di avvio di procedura selettiva** per l'attribuzione di una borsa di ricerca (modulistica allegata) va compilata con tutte le informazioni necessarie e inviata a ricerca.dill@uniud.it.

Successivamente la sezione ricerca provvederà ad emanare il bando per l'attribuzione della borsa.

Individuati i candidati, si procederà con la valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio orale.

Il Responsabile scientifico redigerà quindi il/i verbale/i, il cui fac-simile gli sarà fornito ad hoc dalla sezione ricerca.

Il resto della procedura che si concluderà con il conferimento della borsa verrà svolto interamente dalla sezione ricerca.